SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura N. 271 27 ottobre 2009

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

DISCIPLINA E INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE IN EMILIA-ROMAGNA

Oggetto consiliare n. 5017

RELAZIONE

Il movimento del commercio equo e solidale è oggi un movimento globale. Più di un milione di produttori e lavoratori su piccola scala sono organizzati in ben 3.000 organizzazioni di base, con strutture rappresentative in oltre 50 Paesi del Sud del mondo. I loro prodotti sono venduti in migliaia di negozi specializzati (i cosiddetti Worldshop), in supermercati e in numerosi altri punti vendita del Nord del mondo e con sempre maggiore frequenza nei negozi dei Paesi in via di sviluppo. La vendita di tali prodotti è stata sempre accompagnata dalle informazioni sulla produzione, sui produttori e sulle loro condizioni di vita. Pertanto, il movimento del commercio equo e solidale ha svolto un ruolo guida nella sensibilizzazione dei consumatori europei in merito alle condizioni sociali, economiche e ambientali di produzione nei Paesi in via di sviluppo.

Uno dei dilemmi della nostra epoca consiste infatti nell'avvicinare le istanze di solidarietà alle esigenze del mercato; il commercio equo e solidale rappresenta uno degli strumenti più interessanti finalizzati a contemperare le diverse esigenze.

I consumatori, quindi, attraverso le loro scelte libere e responsabili, possono, nel breve periodo, fornire opportunità di sviluppo a produttori e lavoratori e contribuire così alla riduzione del divario tra Nord e Sud del mondo, favorendo, nel contempo, la sostenibilità ambientale e sociale delle produzioni dislocate nei Paesi in via di sviluppo.

Nel lungo periodo, le scelte responsabili dei consumatori sono suscettibili, addirittura, di influenzare sia il sistema del commercio internazionale sia quello delle imprese, affinché si dirigano verso una sempre maggiore equità e sostenibilità socio-ambientale.

I prodotti del commercio equo e solidale sono commercializzati in due modi diversi. Esiste in primo luogo un percorso tradizionale o integrato, nel quale i prodotti sono realizzati, importati e distribuiti da un'organizzazione del commercio equo e solidale. Un altro percorso di commercializzazione è dato dalle iniziative in materia di etichettatura e certificazione del commercio equo e solidale. In questo caso, i prodotti sono etichettati da agenzie di certificazione specializzate nel commercio equo e solidale, che garantiscono che le catene di produzione rispettino i principi del commercio equo e solidale. Gli importatori e i rivenditori possono essere imprese commerciali tradizionali e i canali di distribuzione possono essere normali punti vendita al dettaglio.

La commercializzazione dei prodotti del commercio equo e solidale rappresenta, dunque, un'opportunità, ma anche un fenomeno con un andamento di crescita pressoché ininterrotto che necessita di una disciplina normativa.

Tuttavia la spesa pro-capite italiana in prodotti del commercio equo e solidale è ancora relativamente modesta e ciò è dovuto al fatto che alcuni limiti intrinseci del sistema determinano ancora una non sufficiente conoscenza dello stesso presso il consumatore e una scarsa reperibilità dei prodotti, in termini di posizionamento e pluralità dei punti vendita.

A livello internazionale la risoluzione del Parlamento Europeo A6-0207/2006, approvata il 22 giugno 2006, ha sottolineato l'importanza del commercio equo e solidale, ha definito i criteri idonei al fine di eliminare il rischio di abusi e ha invitato la Commissione e gli Stati membri a promuovere iniziative, suggerendo fra l'altro uno studio per esaminare come il commercio equo e solidale possa divenire un modello per una politica commerciale sostenibile; a livello nazionale è attualmente all'esame del Parlamento una legge sul commercio equo e solidale (progetti di legge C58 e S262).

La Regione Emilia-Romagna con il presente progetto di legge si propone, da un lato, di incentivare lo sviluppo e la diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale e, dall'altro, di garantire che i prodotti immessi sul mercato con la denominazione di "commercio equo e solidale", scelti proprio per questo dai consumatori, presentino una serie di caratteristiche, a garanzia del consumatore, coerenti con quelle definite a livello internazionale e nazionale dagli organismi di settore.

Il progetto di legge è ripartito in dieci articoli.

L'articolo 1 definisce le finalità e l'oggetto della legge. Gli obiettivi della legge regionale sono perseguiti attraverso:

- a) una maggiore informazione nei confronti dei consumatori per favorire acquisti responsabili;
- b) una maggiore diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale;
- c) il sostegno, anche economico, delle iniziative e dei progetti relativi agli argomenti di cui sopra.

L'articolo 2 definisce il commercio equo-solidale come un approccio alternativo al commercio tradizionale, finalizzato ad ottenere una maggiore equità nelle relazioni economiche internazionali attraverso migliori condizioni commerciali e sociali per i produttori ed i lavoratori dei Paesi in via di sviluppo.

L'articolo 3 definisce le organizzazioni del commercio equo e solidale, ricomprendendovi gli enti che rilasciano l'accreditamento di organizzazione del commercio equo-solidale, le organizzazioni accreditate e gli enti che certificano con un marchio di garanzia i prodotti del commercio equo-solidale.

L'articolo 4 individua come prodotti del commercio equo e solidale quelli provenienti da un'organizzazione accreditata del commercio equo-solidale o quelli certificati come prodotti del commercio equo e solidale da uno degli enti a ciò preposti.

L'articolo 5 elenca gli interventi regionali a favore del commercio equo e solidale. Si evidenziano la promozione di iniziative divulgative e di sensibilizzazione, mirate a diffondere la realtà del commercio equo e solidale, anche nelle scuole, la creazione sulla rete Internet di un portale regionale per il commercio equo-solidale e la concessione alle organizzazioni di cui all'articolo 3 di finanziamenti relativi a investimenti materiali e immateriali, funzionali all'espletamento dell'attività dell'organizzazione, per apertura e ristrutturazione della sede, acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche.

L'articolo 6 del progetto di legge istituisce la giornata del commercio equo e solidale, al fine di favorire la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale.

L'articolo 7 demanda alla Giunta regionale la fissazione di criteri, modalità attuative e beneficiari degli specifici interventi di cui agli articoli 5 e 6, nonché delle tipologie di intervento da finanziare prioritariamente.

Ai sensi dell'articolo 8 le agevolazioni previste nel presente p.d.l. sono concesse nei limiti del regime "de minimis".

L'articolo 9 è relativo al trattamento dei dati personali.

Infine l'articolo 10 contiene norme finanziarie relative ai contributi da erogare in base al presente progetto di legge.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1 Finalità e oggetto

- 1. La Regione, in coerenza con i principi di democrazia, uguaglianza, giustizia e solidarietà di cui all'art. 2, comma 1, dello Statuto regionale, riconosce la funzione rilevante del commercio equo e solidale nella promozione in Emilia-Romagna dei valori di giustizia sociale ed economica, dello sviluppo sostenibile e di un modello produttivo fondato sulla cooperazione e sul rispetto per le persone e per l'ambiente.
- 2. La Regione persegue gli obbiettivi di cui al comma 1:
- a) favorendo una maggiore informazione nei confronti dei consumatori per favorire acquisti responsabili;
- b) promuovendo una maggiore diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale.
- 3. La Regione sostiene, anche economicamente, iniziative finalizzate al perseguimento degli obbiettivi di cui al comma 2.

Art. 2

Definizione di commercio equo e solidale

- 1. Il commercio equo e solidale è caratterizzato da un approccio alternativo al commercio internazionale tradizionale, finalizzato ad ottenere una maggiore equità nelle relazioni economiche internazionali attraverso migliori condizioni commerciali e sociali per i produttori ed i lavoratori dei Paesi in via di sviluppo.
- 2. Il commercio equo e solidale promuove una relazione paritaria tra tutti i soggetti coinvolti nella catena di commercializzazione, favorendo:
- a) il pagamento al produttore di un prezzo equo e concordato, che gli garantisca un livello di vita adeguato e dignitoso;
- b) il pagamento al produttore, qualora richiesto, di una parte del prezzo al momento dell'ordine;
- c) la tutela dei diritti dei lavoratori, sia nelle condizioni di lavoro, con riferimento alla salute e alla sicurezza, sia nella retribuzione, ed inoltre senza discriminazioni di genere né ricorso allo sfruttamento del lavoro minorile:
- d) un rapporto continuativo tra produttore ed acquirente che preveda a carico di quest'ultimo iniziative finalizzate al graduale miglioramento sia della qualità dei prodotti e dei servizi, tramite l'assistenza al produttore, sia delle condizioni di vita della comunità locale;
- e) il rispetto dell'ambiente;

f) la trasparenza delle strutture organizzative.

Art. 3

Soggetti del commercio equo e solidale

- 1. Ai fini della presente legge sono soggetti del commercio equo e solidale gli enti non aventi scopo di lucro, organizzati in forma collettiva e democratica, che operano in forma stabile sul territorio regionale, appartenenti ad una delle seguenti categorie:
- a) enti che rilasciano l'accreditamento di organizzazione del commercio equo e solidale;
- b) organizzazioni del commercio equo e solidale in possesso dell'accreditamento rilasciato da enti accreditatori;
- c) enti che certificano i prodotti del commercio equo e solidale.
- 2. I soggetti del commercio equo e solidale di cui al comma 1 conformano la propria attività alle norme volontarie elaborate:
- a) dalle associazioni internazionali per il commercio equo e solidale, quali FLO (Fairtrade Labelling Organizations International), IFAT (International Fair Trade Association)- WFTO (World Fair Trade Organization), NEWS (Network of European Worldshops) ed EFTA (European Fair Trade Association), in coerenza con la Risoluzione del Parlamento Europeo sul commercio equo e solidale e lo sviluppo (2005/2245 (INI)), approvata il 22 giugno 2006;
- b) dagli enti che promuovono ed organizzano il settore a livello nazionale, quali AGICES (Associazione Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale).
- 3. Possono beneficiare degli aiuti previsti dalla presente legge i soggetti di cui al comma 1, individuati sulla base dei requisiti stabiliti e con le modalità definite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).

Art. 4

Prodotti del commercio equo e solidale

- 1. Ai fini della presente legge i prodotti del commercio equo e solidale possiedono almeno una delle seguenti caratteristiche:
- a) provenienza dei prodotti da un'organizzazione accreditata per il commercio equo e solidale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);
- b) certificazione dei prodotti da parte degli enti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

Per annotazioni

Art. 5

Interventi per la diffusione del commercio equo e solidale

- 1. La Regione, per il conseguimento delle finalità e degli obbiettivi previsti all'articolo 1:
- a) promuove iniziative divulgative e di sensibilizzazione, mirate a diffondere la realtà del commercio equo e
 solidale e ad accrescere nei consumatori la consapevolezza degli effetti delle proprie scelte di consumo,
 in particolare delle ricadute sociali ed ambientali derivanti dalla produzione e commercializzazione del
 prodotto;
- b) promuove specifiche azioni educative nelle scuole, finalizzate a conoscere le problematiche connesse alle implicazioni delle scelte di consumo, stimolando una riflessione sul consumo consapevole e sulle opportunità offerte dai prodotti del commercio equo e solidale;
- c) promuove iniziative di formazione per gli operatori ed i volontari delle organizzazioni del commercio equo e solidale;
- d) promuove e sostiene le giornate del commercio equo e solidale di cui all'articolo 6;
- e) promuove la creazione sulla rete Internet di un portale regionale per il commercio equo e solidale, in cui inserire informazioni in materia di commercio equo e solidale;
- f) concede ai soggetti del commercio equo e solidale di cui all'articolo 3, comma 1, contributi fino a un massimo del quaranta per cento delle spese ammissibili relative ad investimenti, funzionali all'espletamento dell'attività dell'organizzazione e dell'ente, per l'apertura e la ristrutturazione della sede, l'acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche;
- g) promuove l'utilizzo dei prodotti del commercio equo e solidale nell'ambito delle attività degli enti pubblici, in particolare nei punti di somministrazione interni, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi da terzi.

Art. 6

Giornata regionale del commercio equo e solidale

1. La Regione, al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale, promuove e sostiene, con specifici contributi alle organizzazioni e agli enti di cui all'articolo 3, comma 1, le giornate del commercio equo e solidale, quale momento di incontro tra la comunità emiliano-romagnola e la realtà del commercio equo e solidale.

Art. 7 Disposizioni attuative

- 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce:
- a) i criteri e le modalità attuative degli specifici interventi di cui agli articoli 5, comma 1, lett. f), e 6;
- b) le tipologie di intervento da finanziare prioritariamente;
- c) i requisiti che devono possedere i soggetti del commercio equo e solidale beneficiari degli aiuti di cui alla presente legge, nonché le modalità di individuazione dei medesimi soggetti, come previsto dall'articolo 3, comma 3.

Art. 8 Disposizioni in materia di aiuti di Stato

1. Tutte le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse nel rispetto dei limiti stabiliti per gli aiuti di importanza minore (de minimis) in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CEE.

Art. 9 Trattamento dei dati personali

1. Le operazioni di diffusione e comunicazione derivanti dall'applicazione della presente legge sono oggetto di disciplina con atto di natura regolamentare.

Art. 10 Disposizioni finanziarie

- 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 dalla L.R. 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).
- 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f), e all'articolo 6 della presente legge, si fa fronte mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 dalla Legge regionale n. 40 del 2001.

Per annotazioni

27-10-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SUPPLEMENTO SPECIALE - N. 271